

LEGISLAZIONE E PRASSI

LEGISLAZIONE



02.03.22

In G.U. il d.l. 1 marzo 2022, n. 17: riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

L'art. 29, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni.

Il precedente intervento legislativo in materia (cfr. art. 14, comma 4-bis, d.l. n. 73/2021, conv. dalla l. n. 106/2021, in CNN Notizie del 24 luglio 2021), per i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2021, aveva fissato i termini relativi alla perizia e al pagamento dell'imposta sostitutiva al 15 novembre 2021.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 2, comma 2, d.l. n. 282/2002, conv. dalla l. n. 27/2003, dall'art. 29 in esame, può essere rideterminato il valore o il costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2022. La redazione e il giuramento della perizia, nonché il pagamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata) devono essere effettuati entro il 15 giugno 2022 (per un riepilogo degli orientamenti dell'Agenzia delle entrate sul tema della rideterminazione in esame, cfr. circ. n. 1/E del 22 gennaio 2021 e relativa segnalazione novità in CNN Notizie del 1° febbraio 2021, L'Agenzia delle entrate fa il punto sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni, est. Cannizzaro).

Il testo dell'art. 2, comma 2, cit., risultante dalle modifiche è dunque il seguente:

«Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del **1° gennaio 2022**. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate

annuali di pari importo, a decorrere dalla data del **15 giugno 2022**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del **15 giugno 2022**».

*L'art. 29 non si limita alla riapertura dei termini in quanto, al comma 2, dispone anche un aumento delle aliquote di cui all'art. 5, comma 2, e all'art. 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla misura del **14 per cento**.*

Annarita Lomonaco

DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (22G00026)

(GU Serie Generale n.50 del 01-03-2022)

Testo in vigore dal 2 marzo 2022

(Omissis)

Titolo IV ALTRE MISURE URGENTI

Art. 29

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;
- b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;
- c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e' aumentata al 14 per cento.

3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutati in 245,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 278,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e a 33 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

(Omissis)

Per visualizzare l'intero decreto legge e l'allegato consultare il sito della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/01/22G00026/sg

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Claudia Petraglia

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti

cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT